

COMUNE DI MOGORO
(Provincia di Oristano)



COMUNU DE MÒGURU
(Provincia de Aristanis)

Area Sociale e Culturale

REGOLAMENTO INSERIMENTO IN STRUTTURA DI ADULTI, ANZIANI E DISABILI, AFFIDI FAMILIARI E MODALITA' DI INTEGRAZIONE DELLE RETTE E EROGAZIONE SUSSIDI DA PARTE DEL COMUNE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N⁶² del 21/12/2021

Sommario

REGOLAMENTO INSERIMENTO IN STRUTTURA DI ADULTI, ANZIANI E DISABILI, AFFIDI FAMILIARI E MODALITA' DI INTEGRAZIONE DELLE RETTE E EROGAZIONE SUSSIDI DA PARTE DEL COMUNE	1
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. del	1
CAPO I – INSERIMENTI IN STRUTTURA RESIDENZIALE	3
Art. 1 Oggetto	3
Art. 2 Destinatari	3
Art. 3 Requisiti	3
Art. 4 Valutazione del bisogno	4
Art. 5 Determinazione capacità economica	4
Art. 6 Procedura e determinazione dell'intervento economico comunale	5
CAPO II – AFFIDAMENTI FAMILIARI	6
Art. 8 Oggetto	6
Art. 9 Destinatari	7
Art. 10 Entità dei contributi	7
CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI	7
Art. 11 Controlli	7
Art. 12 Entrata in vigore	7

CAPO I – INSERIMENTI IN STRUTTURA RESIDENZIALE

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di intervento dell'Amministrazione Comunale per il soddisfacimento delle esigenze di tutela delle persone non autonome e/o non autosufficienti e per il sostegno socioeducativo nelle situazioni di disagio sociale attraverso l'individuazione dei criteri di inserimento in strutture residenziali, nonché le modalità di compartecipazione economica al costo dell'inserimento da parte del Comune.

Il Comune di Mogoro intende pertanto perseguire le finalità di cui all'Art. 2 attraverso l'integrazione della retta di permanenza presso strutture residenziali socio-assistenziali o socio-sanitarie di cittadini adulti, anziani e disabili residenti nel territorio comunale che si trovano a vivere condizioni di necessità assistenziale ed economica.

Per necessità assistenziale si intende l'impossibilità di permanenza nell'ambiente familiare di una persona adulta, anziana o disabile per la quale non possono essere attivati interventi alternativi all'inserimento in struttura, capaci di limitare o rimuovere le personali condizioni di disagio.

Per necessità economica si intende l'impossibilità della persona adulta e/o anziana e dei soggetti tenuti nei suoi confronti a prestare gli alimenti (art. 433 cc), di farsi carico totalmente della retta di permanenza presso la struttura residenziale a causa della propria situazioni reddituale e patrimoniale.

Come prevede l'attuale normativa, è prevista la valutazione della condizione di disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92 per le persone dai 18 ai 64 anni e della condizione di non autosufficienza di persone ultrasessantacinquenni accertate dalla ASL : in presenza di tali condizioni, verrà presa in considerazione la sola condizione economica e patrimoniale dell'assistito, salvo accordo diverso in presenza di disponibilità da parte di parenti e/o affini. In assenza di tali requisiti, è obbligatoria la compartecipazione alla spesa da parte dei familiari (art. 433 codice civile), vedasi il punto c) del successivo art. 2.

Art. 2 Destinatari

Sono destinatari degli interventi:

- a) persone di età compresa fra i 18 e i 64 anni, residenti nel Comune di Mogoro, affetti da disabilità temporanea o permanente, che è causa di perdita dell'autonomia personale, anche parziale (art. 3 comma 3 L. 104/92), certificata;
- b) persone anziane, oltre 65 anni, residenti nel Comune di Mogoro, affette da patologie croniche e/o degenerative che comportano forme di dipendenza assistenziale, parziale o totale (art. 3 comma 3 L. 104/92), certificata;
- c) persone, adulte e anziane, con difficoltà tali che non rendono possibile la loro permanenza presso l'abitazione.

Qualora la permanenza dei soggetti sopra descritti, presso il proprio ambiente di vita non sia più possibile nemmeno con il supporto dell'assistenza domiciliare, né con il supporto di altri interventi (L.162/98, Ritornare a Casa), può essere disposto il loro inserimento in strutture residenziali la fine di rimuovere o attenuare la condizione di disagio, dopo verifica della situazione e l'espletamento di tutti gli adempimenti procedurali previsti per legge.

Art. 3 Requisiti

La procedura di ingresso in struttura residenziale (RSA e Case Protette), viene definita in base ai protocolli operativi tra ANCI, Asl e territorio, su disposizioni normate dalla Regione Autonoma della Sardegna. Le richieste di inserimento in struttura, per persone non autosufficienti disabili in possesso di certificazione di cui all'art. 1, vengono presentate dagli stessi o se impossibilitati, dai familiari e/o tutori o amministratori di sostegno, presso il Punto Unico di Accesso di riferimento, per la valutazione multidimensionale dei bisogni del paziente, l'opportunità del ricovero e il grado di intensità assistenziale.

Art. 4 Valutazione del bisogno

In conformità a quanto stabilito dalla L. 328/2000, della L.R. 23/2005, il Comune assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica della retta di ospitalità. Nel rispetto delle norme vigenti, la necessità dell'integrazione economica sussiste qualora la persona interessata non possa provvedere al pagamento integrale della retta di ricovero con risorse proprie né con le contribuzioni dovute dai soggetti civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

Art. 5 Determinazione capacità economica

La retta di ricovero viene coperta con la compartecipazione alla spesa da parte dell'interessato, dai componenti conviventi, nonché dai parenti civilmente obbligati. In tal caso viene escluso l'intervento del Comune e il pagamento della retta viene effettuato direttamente dal ricoverato alla struttura. Qualora le risorse economiche dell'interessato non siano sufficienti a coprire l'intero ammontare della retta, concorreranno al costo della prestazione assistenziale con il proprio patrimonio mobiliare, i parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile. Se persiste ulteriormente la condizione di copertura parziale, può essere presentata al Comune la richiesta di integrazione della retta di ricovero da parte dell'interessato, da un suo familiare, o da chi ne esercita la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno. Le richieste e le dichiarazioni devono essere presentate ai sensi della normativa vigente e devono contenere l'indicazione di tutti i beni mobili, comprendenti tutte le risorse economiche percepite, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti, depositi bancari, postali, rendite, BOT, CCT, e di quelli immobili, quali: case, terreni e ogni altro bene patrimoniale. Nel caso di donazioni e/o alienazione di beni immobili, cessione di titoli o assoggettamento stessi beni a trust, da parte della persona ricoverata avvenute negli anni precedenti la domanda di integrazione

alla retta, la persona ricoverata stessa o coloro che sono civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile che ne siano venuti in possesso, sono tenuti a coprire l'importo della retta fino alla concorrenza del valore attualizzato dei beni ceduti.

Se il ricoverato risulta essere proprietario della casa di abitazione e/o di altri beni immobili (esempio anche

terreni), lo stesso ricoverato o i suoi parenti, sono obbligati a provvedere con tutti i mezzi a loro disposizione procedendo anche a:

- Locazioni

- Costituzione di diritti reali di godimento

- Convenzioni con Enti privati e in ultimo ad alienare l'immobile anche gradualmente per contribuire al pagamento della retta e/o restituire all'Amministrazione Comunale le somme che eventualmente sarà chiamata ad anticipare.

La compartecipazione da parte degli obbligati, quando prevista, sarà stabilita sulla base delle soglie ISEE di

cui alla tabella indicata al successivo art. 6, che la Giunta Comunale ha facoltà di aggiornare annualmente. La capacità di provvedere alla copertura della retta da parte dell'interessato è calcolata sulla base dell'importo complessivo delle risorse economiche e patrimoniali di qualsiasi natura e provenienza di cui l'interessato dispone, decurtato della quota del 10% che deve essere garantita per le esigenze personali, secondo quanto previsto dal DPRG 145/90 tutt'ora in vigore, e comunque per un importo mensile non inferiore a € 100,00.

Art. 6 Procedura e determinazione dell'intervento economico comunale

L'integrazione della retta da parte del Comune è subordinata alla presentazione di apposita domanda, tramite la modulistica reperibile presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

La richiesta deve essere presentata, nell'ordine:

a) dall'interessato, dal tutore, dal curatore, dall'amministratore di sostegno;

b) da uno o più parenti o affini, qualora l'interessato si trovi nell'impossibilità di farlo personalmente.

Alla domanda deve essere allegata:

a) attestazione ISEE dell'interessato;

b) attestazione ISEE dei soggetti tenuti verso quest'ultimo, ai sensi dell'art. 433 c.c., all'obbligo di prestargli alimenti, anche se non conviventi;

c) dichiarazione (ai sensi dell'art. 445/2000) dell'esistenza di eventuali donatori e/o dei soggetti civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 c.c.;

d) dichiarazione (ai sensi dell'art. 455/2000) di emolumenti, indennità di accompagnamento, pensioni e/o assegni di invalidità, rendite, eredità, donazioni, arretrati, ecc.;

e) ogni altro documento ritenuto utile a stabilire le reali condizioni dell'interessato e dei soggetti tenuti ai sensi dell'art. 433 c.c.

La presentazione di quanto richiesto è elemento vincolante per l'avvio dell'istruttoria e per l'eventuale integrazione della retta da parte del Comune.

Annualmente la suddetta documentazione è sottoposta ad aggiornamento, su richiesta dell'Ufficio Servizi Sociali.

E' fatta salva la possibilità di comunicare all'Ufficio in qualunque periodo dell'anno ogni variazione inerente la situazione complessiva dell'interessato e dei suoi parenti obbligati ai sensi dell'art. 433 c.c.

La contribuzione economica del Comune è determinata secondo le seguenti modalità di calcolo:

a) per i cittadini in possesso delle certificazioni di cui all'art. 1: importo della retta, meno la capacità contributiva del ricoverato (totale risorse, meno il 10%);

b) per i cittadini sprovvisti delle certificazioni di cui all'art. 1: importo della retta, meno la capacità contributiva del ricoverato (totale risorse, meno il 10%), meno la quota dovuta dai parenti civilmente obbligati.

Le soglie di esenzione e le quote di contribuzione vengono determinate con Delibera di Giunta Comunale e annualmente aggiornate.

La quota mensile di compartecipazione di ogni singolo, civilmente obbligato, viene determinata in base al seguente calcolo:

FASCIA ISEE COMPARTICIPAZIONE MENSILE	
Da €. 0 a €. 5.000,00	Nessuna compartecipazione
Da €. 5.001,00 a € 10.000,00	€. 100,00
Da €. 10.001,00 a €. 15.000,00	€. 140,00
Da €. 15.001,00 a €. 25.000,00	€. 185,00
Da €. 25.001,00 a €. 35.000,00	€. 330,00
Da €. 35.001,00 a €. 45.000,00	€. 490,00
Da €. 45.001,00 e oltre	Tutta la retta

Per la parte di retta che rimane scoperta, dopo aver dedotto la contribuzione del ricoverato, qualora non possa essere assunta totalmente a carico dei parenti tenuti ai sensi dell'art. 433 del c.c., il Comune interviene a copertura della differenza, fino alla concorrenza dell'importo dovuto.

CAPO II – AFFIDAMENTI FAMILIARI

Art. 8 Oggetto

I presenti criteri disciplinano esclusivamente le modalità di intervento economico dell'Amministrazione Comunale nell'ambito dell'istituto dell'affidamento familiare disciplinato dalla L. 184/83 e dalle successive modificazioni, in particolare apportate dalla L. n. 149 del 28 marzo 2001 e recentemente introdotte dalla L. n. 173 del 19 ottobre 2015 e di altre forme di accoglienza familiare di minori e persone non autosufficienti e pertanto:

- Affidamento Familiare Consensuale/Giudiziale;
- Affidamento Intrafamiliare / Eterofamiliare;
- Affidamento Familiare Diurno, a Tempo Parziale, Residenziale;
- Affidamento familiare di bambini in situazioni particolari:
 - Affidamento familiare di bambini piccoli (0-24 mesi);
 - Affidamento familiare in situazioni di emergenza;
 - Affidamento familiare di adolescenti, prosecuzione oltre i 18 anni;
 - Affidamento familiare in situazioni di particolare complessità;
 - Affidamento familiare di minori stranieri non accompagnati

- Altre forme di accoglienza familiare:
 - Accoglienza genitore-bambino;
 - Affidamento a famiglia affidataria appartenenti ad una rete di famiglie;
 - Affidamento professionale;
 - Affidamento di adulti non autosufficienti.

Le modalità procedurali, tecniche e professionali per la realizzazione dell'istituto dell'affido familiare, comunque inteso, non sono oggetto delle presenti Linee guida essendo disciplinate dalla normativa nazionale soprarichiamata e dalle Linee guida sull'affidamento familiare dei minori della Regione Sardegna.

Art. 9 Destinatari

Sono destinatari degli interventi i nuclei familiari, anche unipersonali, e i professionisti (nel caso di affidamento professionale) che sottoscrivono un progetto di affidamento familiare come forma di intervento ampia e duttile che consiste nell'aiutare una famiglia ad attraversare un periodo difficile prendendosi cura dei suoi figli o della persona disabile, attraverso un insieme di accordi collaborativi fra famiglie affidatarie e i diversi soggetti che nel territorio si occupano della cura e della protezione di:

- minori compresi tra i 0 e i 17 anni;
- giovani adulti fino ai 21 anni per i quali è sottoscritto un progetto di affido familiare quando erano ancora minorenni e in prosecuzione dello stesso;
- persone adulte disabili.

Art. 10 Entità dei contributi

Il servizio sociale professionale potrà stabilire l'entità del contributo destinato alle famiglie affidatarie o accoglienti stabilendolo tra un minimo di € 100,00 e un massimo di € 500,00 mensili, motivando la scelta in base alla tipologia di affido, secondo l'elencazione di cui al precedente art. 8, commisurandolo alla durata giornaliera (24 ore o parziale) e alle responsabilità specifiche individuate nel progetto omologato dal Giudice Tutelare o disposto dal Giudice Minorile, con particolare riguardo alle eventuali spese previste, ad es. per la frequenza del minore di percorsi sanitari o riabilitativi o di ogni altro intervento individuato come rilevante.

L'entità del contributo deve essere motivata dal servizio sociale professionale attraverso una relazione che individui in modo dettagliato i punti salienti a tal fine considerati.

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 Controlli

Per ogni intervento economico, l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare sulle dichiarazioni presentate, indagini e controlli incrociati, anche tramite gli organi competenti.

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni della pubblicazione all'Albo Pretorio della delibera di Approvazione.